



# COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

*Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707  
e-mail: tecnico@com-campolongo-tapogliano.regione.fvg.it - Cod.Fisc. - P.IVA 02551830306*

# REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(ART. 113 DEL D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 93 DEL 06.12.2016

## **SOMMARIO**

**ART. 1. (Obbiettivi e finalità)**

**ART. 2. (Campo di applicazione)**

**ART. 3. (Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione)**

**Art. 4. (Conferimento degli incarichi)**

**Art. 5. (Ripartizione del fondo)**

**Art.6. (Rapporti con altri Enti Pubblici)**

**Art. 7. Termini per le prestazioni**

**Art. 8. Pagamento del compenso**

**Art. 9. Disposizioni transitorie.**

**ART. 1.**  
**(Obbiettivi e finalità)**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - ed ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi nei casi di svolgimento delle prestazioni tecniche e specialistiche a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del codice, sono corrisposti per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

**ART. 2.**  
**(Campo di applicazione)**

1. Il presente Regolamento si applica per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura di cui al codice.
2. I contratti di servizi e forniture rientrano nell'applicazione del presente regolamento solo qualora il loro importo sia pari o superiore a € (5.000,00)-.
3. Gli incentivi non sono ammissibili nei casi di lavori in economia e di interventi di manutenzione ordinaria, salvo che il RUP certifichi la necessità dello svolgimento di una attività progettuale conforme alla disciplina vigente.

**ART. 3.**  
**(Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione)**

1. Il fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del codice è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio.
2. Per i contratti pubblici il cui importo, al netto dell'IVA, è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, per ogni singolo Quadro economico approvato con progetto, le amministrazioni pubbliche destinano al fondo risorse finanziarie, di cui al comma 1, una somma in misura del 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera, lavoro, servizio o fornitura-(comprensivo degli oneri per la sicurezza).
3. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, la percentuale dell'importo di cui al comma 2 viene ridotta di (0,5) punti percentuali.

**Art. 4.**  
**(Conferimento degli incarichi)**

1. L'affidamento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è effettuato con provvedimento del dirigente/PO al servizio tecnico.
2. Le altre figure di cui al comma 3 dell'art. 113 del codice sono scelte dal Dirigente/PO del Servizio tecnico sentito il R.U.P. garantendo una opportuna rotazione del personale.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i soggetti di cui al comma 2 e 3 dell'art. 113 del Codice individuati in :
  - A. il responsabile del procedimento (R.U.P.);
  - B. il tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati;
  - C. i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati

economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

- D. Direttore dei lavori;
- E. Assistente alla Direzione dei Lavori;
- F. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- G. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- H. Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non assumendo la direzione lavori partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

**Art. 5.**  
**(Ripartizione del fondo)**

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato alle spese di cui al comma 4 dell'art. 113 del codice.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituisce l'incentivo per le funzioni tecniche svolte dal personale interno.
3. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente preposto alla struttura competente, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, secondo le percentuali definitive stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, sulla base della relazione proposta dal R.U.P..
4. L'importo dell'incentivo è distribuito tra i diversi gruppi di lavoro Secondo la seguente ripartizione:
  - A. il responsabile del procedimento (R.U.P.): 45%;
  - B. Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non assumendo la direzione lavori partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 8%;
  - C. il tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati: 10%;
  - D. i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 7%;
  - E. Gli incaricati dell'Ufficio della Direzione Lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: 20%;
  - F. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 10%;
5. La percentuale della ripartizione degli incarichi di cui sopra svolta da gruppo di lavoro viene individuata nella relazione di cui al comma 3.
6. Le funzioni di cui al comma 4 non svolte da personale interno costituisce economie di spesa.

**Art.6.**  
**(Rapporti con altri Enti Pubblici)**

1. E possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

**Art. 7.**  
**Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

**Art. 8.**  
**Pagamento del compenso**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Il pagamento dell'incentivo viene effettuato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - A. A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo viene liquidato il 50% della parte di incentivo di cui alla lettera a) e b) comma 4 dell'art. 5 del presente Regolamento ed il 100% di cui alle lettere c) e d). Anche qualora non venga dato seguito alla realizzazione dell'opera.
  - B. A seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione viene liquidato il rimanente 50% di cui alla lettera a) e b) comma 4 dell'art. 5, ed il 100% delle lettere e) ed f).

**Art. 9.**  
**Disposizioni transitorie.**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente, fatto salvo per la costituzione del fondo.